

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO DELLE AREE PUBBLICHE

Legge 28 marzo 1991, n.112


D.M. 4 giugno 1993, n.248

L. R. 12 settembre 1994, n.42

STUDIO BELLOT

NOVEMBRE 1994
DICEMBRE 1995

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 91 del 1/12/1995



**REGOLAMENTO DELLE AREE PUBBLICHE
DEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
(Roma)**

I N D I C E

pag.01	La disciplina del commercio ambulante
pag.02	Le aree di mercato
pag.03	I posteggi da realizzare
pag.08	Il regolamento del mercato settimanale
pag.16	Le fiere e sagre locali
pag.17	Legge n.59 del 1963 sui produttori agricoli

DICEMBRE 1995

ROMA = 30 NOVEMBRE 1994
REDATTORE: ADRIANO BOVE per lo Studio BELLOT



AGENZIA S.p.A.



LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AMBULANTE

Il commercio ambulante al dettaglio è stato disciplinato dalla legge n.112 del 28 marzo 1991: Norme in materia di commercio su aree pubbliche, dal D.M. n.248 del 4 giugno 1993 e dalla Legge Regionale n.42 del 12 settembre 1994.

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzature o meno, coperte o no.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante la settimana. L'autorizzazione per esercitare l'attività è efficace per il solo territorio del Comune per il quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal Sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati rionali o individuate dal Consiglio Comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dallo interessato. L'autorizzazione è efficace nell'ambito del territorio della Regione ed è rilasciata dal Comune sentita la competente commissione regionale, nel rispetto dei criteri programmati, anche numerici, fissati dalla regione stessa, nonché dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142.

c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante. L'autorizzazione è efficace nell'ambito del territorio della Regione e abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori ed è rilasciata dal Comune sentita la competente commissione regionale. L'esercizio della attività può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. In ogni comune devono essere stabilite le zone in cui esso è vietato per i detti motivi. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.

Al mercati ed alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il

territorio nazionale, nei limiti delle disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal Comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della legge n.112 del 1991, DM 248 del 4 giugno 1993.

L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché i criteri di assegnazione del posteggi, la loro superficie ed i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal consiglio comunale, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, con aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno o almeno ogni quadriennio.

Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

AREE DI MERCATO

La legge n.112 del 1991 stabilisce all'art.3 comma 4 che l'ampiezza delle aree di mercato ed i criteri di assegnazione del posteggi sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base dei piani urbanistici e sentita la competente commissione regionale.

Queste aree sono stabilite sulla base della densità della rete distributiva e della presumibile capacità della domanda della popolazione residente e di quella fluttuante.

Nel tempi indicati dal comma 5 dell'art.3 della citata legge, la superficie delle aree deve essere comunicata alla regione, con l'indicazione della parte riservata agli agricoltori, al fine del rilascio delle autorizzazioni regionali.

Il Consiglio Comunale decide anche sullo spostamento o sulla soppressione della data di svolgimento dei mercati e stabilisce anche i canoni per la concessione dei posteggi.

PREMESSA

Nel Comune di MONTE PORZIO CATONE e' in funzione il seguente comparto su aree pubbliche:

1) MERCATO DEL CENTRO comprendente la seguente area di circo- zione: via Principe Amedeo e piazza Martiri d'Ungheria, per una super- ficie complessiva di 2500 metri quadrati, di cui mq 1100 occupati da n.32 posteggi, che si svolge con cadenza settimanale, il martedì mattina.

2) POSTEGGI TRADIZIONALI NELLA CITTA' Nella città esistono del posteggi tradizionali per la vendita di prodotti

PIAZZOLE DI SOSTA PER I COLTIVATORI DIRETTI

11	Prodotti tipici locali	al Pratore	20 mq
10	Flori e piante	al Pratore	20 mq
9	Fruita e verdura (tab.VI)	al Pratore	30 mq
8	Tab.1 alimentari vari	al Pratore	30 mq
7	Prodotti tipici locali	Villaggio Cronisti	20 mq
6	Flori e piante	Villaggio Cronisti	20 mq
5	Fruita e verdura (tab.VI)	Villaggio Cronisti	30 mq
4	Tab.1 alimentari vari	Villaggio Cronisti	30 mq
3	somministrazione di allmend e bevande non alcoliche - al Tuscolo		30 mq
2	Fruita secca, prodotti tipici locali	piazzale del Tuscolo	30 mq
1	Fruita e verdura	piazzale del Tuscolo	30 mq

PIAZZOLE DI SOSTA PER I VENDITORI GIORNALIERI

E' intenzione della Amministrazione Comunale di prevedere la seguente integrazione al comparto ex-ambulante, secondo le direttive di legge:

POSTEGGI FUTURI DA REALIZZARE

1. LO CASCIO SALVATORE
VI piazza delle erbe
2. LATINI RITA
VI ..
3. LO CASCIO VINCENZO
VI ..
4. CALO' GIOACCHINO
V piazza Borghese

alimentarli, come da elenco seguente:

Non sono previste altre piazzole oltre quelle del mercatino giornaliero, per cui i produttori diretti possono vendere solo sul luogo di produzione, secondo i dettami della legge regionale n.42 del 1994. Il produttore diretto e' vincolato alla vendita stagionale dei propri prodotti.

Pertanto non ci sono disponibilita' di posteggi, alla data del 30 novembre 1994. DICEMBRE 1995

TOTALE PREVEDIBILE		27	POSTEGGI con le stesse merceologie
-----TOTALE ..		27	POSTEGGI PRESENTI
-	merceria	1	
-	casalinghi	2	
-	tessuti e tovagliati	3	
-	abbigliamento-scarpe	17	
NON ALIMENTARI		17	
-	pesce	1	
-	frutta e verdura	4	
ALIMENTARI		5	POSTEGGI

L'elenco dei posteggi con gli intestatari del posteggio stesso e con le merceologie in vendita, e' riportato alla pagina che segue. I posteggi previsti sono 32, cosi' quante sono le presenze attualmente.

PIAZZOLE DI SOSTA PER I VENDITORI DEL MERCATO SETTIMANALE

Le piazzole di sosta hanno una superficie unitaria di 40 metri quadrati e possono riferirsi ad un solo veicolo per volta.

Il commercio ambulante con mezzo mobile puo' essere oggetto di limitazione esclusivamente per motivi di polizia annonaria o stradale o per motivi di carattere igienico-sanitario (D.M. n.1771/1987).

Il titolare dell'autorizzazione per la vendita in forma itinerante non puo' sostare nello stesso punto per piu' di un'ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino tra loro almeno 500 metri.

1. In via Romoli
2. Su piazzale Trieste
3. Sul piazzale del Tuscolo
4. Al Pratone
5. Al Cronisti

PIAZZOLE DI SOSTA PER I VENDITORI ITINERANTI



TABELLE MERCEOLOGICHE

@ TABELLE CONTINGENTABILI

- TABELLA I PRODOTTI ALIMENTARI FRESCI, conservati e comunque preparati e confezionati**, compresi il pane, il latte ed i derivati, le bevande anche alcoliche (esclusi soltanto i prodotti ortofruttilicoli freschi, le carni fresche delle specie ittiche e le carni fresche e congelate delle altre specie animali, le carni di bassa macelleria e le frattaglie).
- TABELLA I a) PRODOTTI ALIMENTARI: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati** (compresi il pane, purché preconfezionato all'origine, il latte ed i derivati, le bevande anche alcoliche ed escluse solo le carni e le frattaglie equine e quelle di bassa macelleria) per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati.
- TABELLA II CARNI E FRATTAGLIE DI TUTTE LE SPECIE ANIMALI: conservate e comunque preparate e confezionate** (comprese quelle di cui alla tab. V ed escluse quelle equine e di bassa macelleria); salumi, altri prodotti alimentari a base di carni; uova.
- TABELLA III CARNI E FRATTAGLIE DI BASSA MACELLERIA.**
- TABELLA IV: CARNI E FRATTAGLIE EQUINE: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate.**
- TABELLA V PRODOTTI ITTICI E CARNI DELLE SPECIE ITTICHE: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati**, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi ed anfibi.
- TABELLA VI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati**; altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati, olii e grassi alimentari di origine vegetale; uova, bevande anche alcoliche.
- TABELLA VII DOLCIUM: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati** (compresi i generi di pasticceria e gelateria).
- TABELLA VIII PRODOTTI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI PER ESERCIZI AVENTI SUPERFICIE DI VENDITA SUPERIORE A 400 METRI QUADRATI** (si tratta di tutti i prodotti commercializzati, ad eccezione delle carni e frattaglie equine di cui alla tabella IV e delle carni e frattaglie di bassa macelleria).
- TABELLA IX ARTICOLI DI VESTIARIO** confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria; accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi; biancheria intima di qualunque tipo e pregio. Calzature ed articoli di pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio ed accessori.
- TABELLA X PRODOTTI TESSILI** di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa.
- TABELLA XI OGGETTI PREZIOSI**
- TABELLA XII**
- A - MOBILI**
- B - ARTICOLI CASALINGHI**
- C - ELETTRODOMESTICI**
- D - APPARECCHI RADIO E TELEVISIVI** ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio
- E - MATERIALE ELETTRICO**
- TABELLA XIII LIBRI ed altre pubblicazioni** realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi.
- TABELLA XIV**
- MERCI VARIE** non comprese nei gruppi precedentemente trattati.

ELENCO DEGLI OPERATORI SUL MERCATO SETTIMANALE

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

N. INTESSTARIO POSTEGGIO TABELLA SUP. OCC. (MO)

A) VIA GIUSEPPE GARBALDI

1	FUSILO	MATTEO	IX	45,12
2	TISLI	CANDELORA	IX - X	40,93
3	CORESI	CLAUDIO	IX	39,12
4	APOLI	MAURIZIO	IX	26,74

B) VIA GIUSEPPE VERDI

5	MAGRI	SARO	XII(casalighi)	50
6	MARCELLI	ANNA	IX	38,25
7	PASSARETTI	PASQUALE	IX - X	41,25
8	SIMEONI	REMO	XII - XIV	50
9	D'AMATE	MARIA TERESA	XIV(mercata)	29,75
10	VITI	FRANCESCA PAOLA	IX - X - XIV(big.ia)	25,5
11	CHIAPPARELLI LUIGI		IX - XIV(merc.ia)	53,75
12	ROCCA M	FERDINANDO	IX	32,55
13	DE ANGELIS	MARIA CRISTINA	IX - X - XIV(b.int)	42

D) VIA GIUSEPPE ZANARDELLI

14	ROMANO	ANTONIO	X	36
15	MACCHUSI	AMERIGO	IX	51,6
16	GIUBILEI	FABRIZIO	X	72
17	GENTILI	AUGUSTO	IX	65
18	MASSARO	ROBERTO	IX	65
19	MENTA	GIANNI	IX	48
20	FOSSA	DAVIDE	IX	28
21	AGOSTINI	LORETTA	IX	44
22	BARI	BALDASSARRE	IX - X	45

E) VIA ARMANDO DIAZ

23	DI VINCENZO	GAETANO	VI	32,43
----	-------------	---------	----	-------


F) PIAZZA DEL MERCATO

24	LO CASCIO	SALVATORE	VI	35,34
25	LO CASCIO	VINCENZO	VI	15,75
26	LATINI	RITA	VI	32,9
27	CALO	GIOACCHINO	V	24


eleambul

CENTRO STORICO DI MONTE PORZIO CATONE

Le distanze tra esercizi sono dimezzate







Roma


FRASCATI

6. Ferrara

COMUNE DI MONTEPORZIO CATONE (Roma)
Superficie territoriale: 9,36 chilometri
quadrati

FRASCATI





La LEGGE REGIONALE N.42 del 1994 ha istituito la Commissione Regionale per il commercio su aree pubbliche (art.7). I componenti di questa commissione sono:

a) l'assessore regionale competente in materia o il dirigente del settore "Commercio" da lui delegato;

b) il rappresentante del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 112 del 1991;

COMMISSIONE REGIONALE

1 FRUITA E VERDURA IN VIA PILOZZO
 2 FRUITA E VERDURA AL PARCHEGGIO (escluso il martedì)

PIAZZOLE DI SOSTA PER I VENDITORI STAGIONALI

In occasione della tradizionale festa del Patrono, e di altre feste sporadiche che si hanno nell'arco dell'anno (comprese le mostre dell'artigianato e dell'antiquariato), la commissione numerica dei posteggi e la loro tipologia merceologica verranno stabilite di volta in volta dal comitato organizzatore e dall'assessore competente. I posteggi dovranno essere assegnati aprioristicamente ai titolari di autorizzazione di cui all'art.1 comma c) della legge n.112 del 1991.

FESTE, FIERE E SAGRE COMUNALI

Il mercato settimanale potrebbe essere trasferito nella zona di via Romoli, secondo le direttive dell'attuale Piano del Commercio. La composizione dei banchi dovrebbe incrementarsi fino a raggiungere le 55/60 unità, per una superficie complessiva di 400 metri quadrati e con tipologie di vendita studiate per avere una struttura operativa qualificata ed in sintonia con l'attuale rete distributiva a posto fisso.

CREAZIONE DI UNA PIAZZA ALTERNATIVA

(c) due rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello nazionale;

(d) due rappresentanti delle organizzazioni a carattere generale del commercio al dettaglio maggiormente rappresentative a livello nazionale;

(e) due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale;

(f) un rappresentante del comunitaria della Regione designato dall'ANCI;

(g) un rappresentante delle camere di commercio della Regione designato dall'Unione regionale;

(h) tre esperti di problemi della distribuzione designati dalla Giunta Regionale, scelti tra docenti universitari o di istituti di istruzione secondaria di secondo grado di materie attinenti al fenomeno distributivo o fra dipendenti pubblici esperti del settore commerciale.

La commissione dura in carica cinque anni e deve essere rinnovata secondo le procedure previste dalla legge regionale 3 febbraio 1993, n.12.

la Commissione esprime parere obbligatorio:

a) sui criteri programmatici riguardanti i parametri anche numerici, per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge.

b) sugli indirizzi regionali per la determinazione, da parte dei comuni, dell'istituzione, del funzionamento, della soppressione, dello spostamento della data di svolgimento dei mercati o delle fiere locali e dei canoni per la concessione del posteggio.

c) sul rilascio delle autorizzazioni (da parte del comune) relative:

- all'esercizio dell'attività su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana, indicati dal richiedente.

- all'esercizio dell'attività su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

Il parere della Commissione regionale deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AMBULANTE SETTIMANALE

ART.1 IL MERCATO SETTIMANALE

Il mercato settimanale ambulante di MONTE PORZIO CATONE si effettua il martedì mattina sulla piazza Martiri d'Ungheria e via Principe Amedeo. Il mercato è gestito direttamente dal Comune.

La località di svolgimento del mercato è stabilita dalla Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione specifica del settore, ai sensi della legge n.112 del 1991.

ART.2 ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA

Gli orari di apertura del mercato e di chiusura dello stesso sono stabiliti dalla Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Regionale preposta al settore.

Il mercato inizia alle ore otto antimerdiane e termina alle ore 13. Le operazioni di preparazione dei banchi di vendita possono svolgersi dalle ore 7 alle ore 8, senza eccedere tali limiti, e le operazioni di sgombero delle merci e dei banchi non possono andare oltre le ore 13 e 30 minuti, con l'obbligo di non effettuare vendite dalle ore 13 in poi.

ART.3 Direzione funzionale del mercato

La direzione funzionale del mercato è affidata al corpo dei Vigili Urbani, coordinati dalla Amministrazione Comunale.

L'attività è subordinata al rispetto delle disposizioni comunali riportate in questo Regolamento d'esercizio.

ART.4 Vendite consentite

Le autorizzazioni alla vendita sono conformi alle tabelle merceologiche previste dalla legge n.426 del 1971 e riformulate dal Decreto Ministeriale n.375 del 1988.

Sono escluse le vendite delle armi, degli esplosivi e dei preziosi.

Per i generi alimentari devono essere sempre garantite, con mezzi idonei, le norme per non dar luogo ad inconvenienti di carattere igienico.

* al Centro Storico est antistante:

- Via Giuseppe Garibaldi;
- Via Giuseppe Verdi;
- Piazza Duomo;
- Via Giuseppe Averani;
- Via Armando Diaz;
- Piazza del Mercato;
- Via Leone Rodotti;

ART.5 Titolari dell'autorizzazione

La titolarità delle autorizzazioni alla vendita nei posteggi del mercato settimanale su area pubblica, è concessa alle persone fisiche e/o alle società di persone regolarmente costituite.

Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n.426.

ART. 6 Concessione, decadenza e revoca del posteggio
La concessione del posteggio nel mercato ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata.

La concessione decade per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività o anche se il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio, sentito il parere della Commissione Regionale competente, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

Nel caso di revoca del posteggio, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, su area pubblica.

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.

L'autorizzazione ad esercitare nel mercato settimanale è concessa su scala regionale dal Presidente della Giunta in base a piani integrati.

I criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e le attribuzioni delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal Consiglio Comunale, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici e sentita la competente Commissione Provinciale.

I criteri di assegnazione dei posteggi sono quelli evidenziati dal Regolamento di attuazione della legge n.112 del 28-3-1991, sia per quanto riguarda la composizione iniziale sia per ciò che attiene ai posteggi che si rendono disponibili nel tempo e devono quindi, essere riassegnati.



Il canone per l'occupazione è di 7.200,00 al metro quadrato con eventuali incrementi successivi di 10% all'anno.

L'avvenuto pagamento è titolo essenziale per l'occupazione del suolo pubblico.

~~Il canone semestrale è di lire 220.000,00 a metro quadrato assegnato di posteggio. Per gli anni successivi il canone verrà aggiornata con le variazioni stabilite in sede nazionale e regionale sulla base di occupazione di suolo pubblico.~~

L'occupazione del posteggio al mercato è subordinata al preventivo pagamento del canone di concessione dell'area pubblica e dovrà essere effettuato mediante i conti correnti postali consegnati dal Vigili Urbani ad ogni singolo operatore commerciale su area pubblica.

ART.8 Occupazione del posteggio

La concessione del posteggio è subordinata al rilascio di una sola tabella merceologica per i beni alimentari e di non più di due tabelle per i beni non alimentari. Le categorie della tabella XIV sono considerate come singole tabelle merceologiche e, quindi, possono essere rilasciate per non più di due.

ALIMENTARI		5
- pesce		1
- frutta e verdura		4
NON ALIMENTARI		"
- abbigliamento-scarpe		1
- tessuti e tovagliati		2
- casalinghi		2
- merceria		1
-----TOTALE-----		27 POSTEGGI-----

Sono ammessi a vendere nel mercato settimanale gli operatori già autorizzati a farlo, ed altri per cui si dispone di adeguati spazi. L'elenco di tali operatori in attività è allegato a questo regolamento, con l'indicazione delle relative merceologie autorizzate. I banchi di vendita occupati al presente e previsti sono così contraddistinti per classi:

ART.7 COMPOSIZIONE DEL MERCATO

L'Amministrazione Comunale si premurerà di tenere informati i commercianti del mercato su tutte le disposizioni in merito e sulle eventuali variazioni normative.

ART.9 Contenuti della concessione

La concessione dell'area pubblica deve contenere i seguenti dati:

1. nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione, nel caso di persona fisica, o del soci nel caso di società di persone regolarmente costituita;

2. numero dell'iscrizione al Registro Esercenti del Commercio, degli intestatari della concessione;

3. tabelle merceologiche autorizzate;

4. estremi del posteggio concesso: numero dello stesso e superficie di vendita assegnata.

ART.10 Collocazione dei banchi sul mercato

La collocazione degli operatori nei posteggi assegnati dovrà rispettare i modi stabiliti dalla Amministrazione Comunale e visualizzati nella planimetria allegata al presente Regolamento. I posteggi sono numerati ed ognuno di essi è assegnato unicamente ad ogni singolo operatore ambulante.

Nell'elenco degli operatori autorizzati inserito in questo Regolamento e riportata anche l'indicazione del numero del posteggio, con la indicazione delle rispettive tabelle merceologiche.

ART.11 Posteggi per i produttori propri

Nel mercato, nel numero di banchi stabiliti all'art.7, è riservata una serie di posteggi per i produttori agricoli, ai sensi della legge n.59 del 1963. Il numero di tali posteggi non deve superare le tre unità e la superficie loro assegnata non deve superare, singolarmente, i 30 metri quadrati.

ART.12 Superficie del posteggi di vendita

La superficie dei posteggi individuali da assegnarsi agli operatori del mercato settimanale è stabilita dal Comune, a seconda delle



disponibilità di spazio e visualizzata su apposita cartografia fornita dall'ufficio Tecnico.

ART.13 Presenza sul mercato

Qualora l'assegnatario del posteggio non si sia presentato al mercato entro le ore 8 (otto), perderà per la giornata il diritto al posteggio stesso.

I posteggi rimasti liberi nei giorni di mercato potranno essere assegnati ad altri venditori con queste priorità:

1- titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, che hanno un più alto numero di presenze nel mercato che interessa;

2- titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante e tra questi, hanno la precedenza coloro che hanno iniziato prima l'attività, come risulta dal CCIAA. A parità di inizio di attività si procede per sorteggio.

3- altri.

L'assegnazione temporanea, a terzi, del posteggio non occupato dal titolare della concessione, non può avere una durata superiore al periodo di non utilizzo del posteggio stesso da parte del titolare. Nell'assegnare temporaneamente il posteggio, non si possono creare priorità basate sulla residenza (o sede legale per le società) oppure sulla nazionalità dei soggetti interessati.

ART.14 Posteggi liberi

I posteggi che si dovessero rendere disponibili nel tempo verranno assegnati dal Presidente della Giunta Regionale o da suo delegato, come già evidenziato nell'articolo 6 di questo Regolamento.

Il nuovo titolare dovrà avere assegnate le stesse merceologie di chi lo ha preceduto nella gestione dell'area pubblica assegnata per la vendita.

ART.15 Accesso al mercato per gli automezzi

L'accesso al mercato per i mezzi di rifornimento delle merci e per la preparazione dei banchi di vendita o per il loro smontamento, è consentito prima delle ore 8 (otto) e dopo le ore 13 (tredici), secondo quanto è espresso nell'art.2 di questo Regolamento.

La sosta degli automezzi potrà avvenire su aree individuate nei dintorni dell'area di mercato, al di fuori delle sedi stradali destinate al transito dei veicoli, nel caso che gli stessi automezzi non

riscano ad essere contenuti nell'area stessa del posteggio assegnato.

ART.16 Quando la giornata di mercato è festiva

Nel caso che la giornata di mercato dovesse ricadere in un giorno festivo il Sindaco, previa richiesta degli stessi operatori del mercato, può anticiparne o posticiparne la data di effettuazione, dando comunicazione pubblica in tempo utile per tutti.

ART.17 Doveri dei titolari del posteggio

I titolari di posteggio nel mercato sono tenuti:

1. ad essere sempre presenti nell'area assegnata;

2. a non occupare più spazio di quanto è stato assegnato;

3. a rispettare gli orari stabiliti nel presente Regolamento, per le operazioni di occupazione e di sgombero dell'area assegnata;

4. ad osservare scrupolosamente leggi e regolamenti in vigore relativi al commercio in genere (legge n.426 del 1971) ed a quello in particolare sulle aree pubbliche (legge n.112 del 1991);

5. a contenere le merci entro l'area di posteggio assegnata e a non farle pendere sui passaggi riservati ai consumatori;

6. a stendere le proprie tende solari ad una altezza dal suolo non inferiore a metri 2.20 e non sporgenti oltre l'area di vendita assegnata, senza invadere gli spazi altrui;

7. a tenere esposti i prezzi delle singole merci, per i beni alimentari e per i beni relativi alla tabella IX, secondo i dettami dell'art.59 del DM 375 del 4 agosto 1988;

8. a tenere sempre pulito lo spazio di vendita assegnato. A questo fine, il concessionario dell'area di vendita deve utilizzare gli appositi sacchi di plastica forniti dai Vigili Urbani all'inizio delle operazioni di mercato, ed il cui costo è compreso nei canoni per la nettezza urbana.

Alla fine delle operazioni di vendita, dovranno restare questi sacchi debitamente riempiti con carte ed imballaggi vari, nell'area del posteggio, per permettere agli operatori ecologici del Comune di procedere a una immediata ripulitura dell'area del mercato;

9. a tenere esposta nel proprio posteggio, l'autorizzazione e la bolletta dell'avvenuto pagamento del canone di concessione dell'area.



ART.18 Divieti per gli operatori

E' fatto divieto per i titolari di posteggio nel mercato:

1. di arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi;
2. di sporcare in qualsiasi modo il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata;
3. di usare indiscriminatamente megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; e fatta eccezione per i rivenditori di dischi e m. musicassette, che possono usarli tenendo il volume moderato;
4. di piantare chiodi, legare funi, corde ed altro agli alberi, ai pali della luce ai balconi, alle facciate dei caseggiati vicini ed alla pavimentazione stradale;
5. di vendere le merci col sistema della ritta.

ART.19 Responsabilità dei danni causati

I titolari di posteggio sono responsabili dei danni fatti al Comune o a persone da essi stessi o dai loro familiari, dipendenti o coadiuvanti..

Nel caso che l'assegnatario dell'area pubblica sia una società di persone, le responsabilità sono illimitate ed ogni socio ne risponde solidalmente.

ART. 20 Decadenza della concessione

La concessione all'utilizzazione del posteggio designato dalla Amministrazione Comunale decade sia per il mancato rispetto delle norme contenute in questo Regolamento e nelle leggi specifiche del settore, sia se il posteggio stesso non viene utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi per ogni anno solare. In questi tre mesi sono compresi anche i periodi di ferie, di cui si invita a dare comunicazione per tempo ai Vigili Urbani, per un eventuale altro uso momentaneo del posteggio stesso.

Il Sindaco può far revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, senza nulla dovere, salvo il fatto che l'interessato ha diritto ad un altro posteggio nel territorio comunale.

ART.21 Aree diverse di mercato
Non è consentito utilizzare l'autorizzazione all'occupazione di

posteggio nell'ambito del mercato settimanale, in aree diverse da quelle individuate e segnalate con questo Regolamento.
Eventuali occupazioni di altre aree pubbliche nell'ambito del territorio, sono assoggettate alle rispettive regolamentazioni.

ART.22 SANZIONI AMMINISTRATIVE

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio prevista dall'autorizzazione stessa.

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 3.000.000 chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 e con la confisca di tali prodotti.

Chiunque non rispetta le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000.

Per ciascuna delle sanzioni soprarportate, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della legge 24 novembre 1981, n.689, è l'UPICA competente per territorio.

Il medesimo ufficio comunica all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione i casi di particolare gravità e di recidiva, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti, rispettivamente di sospensione dell'autorizzazione, per un massimo di sessanta giorni, e di revoca della stessa.

ART.23 Unicità di questo Regolamento

Questo Regolamento abroga e sostituisce ogni altra disposizione precedentemente in vigore.



REGOLAMENTO DI FIERE E SAGRE LOCALI E MERCATI SPORADICI

Le fiere locali o mercati che si svolgono nei giorni domenicali, festivi e prefestivi, possono continuare a svolgersi negli stessi giorni. Le fiere o mercati sporadici che si svolgono per più giorni della settimana devono attenersi alla legge n.112 del 1991 ed al relativo regolamento di esecuzione. A tali forme di vendita periodiche possono partecipare titolari di concessioni provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disponibilità di spazi e nel rispetto del regolamento di esecuzione della legge citata.

ART.1 - gli orari di svolgimento delle vendite nelle fiere periodiche sono stabiliti volta per volta, dalla Amministrazione Comunale e così pure la durata della intera manifestazione.

ART.2 - le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere preferibilmente assegnate ai titolari di autorizzazione per la vendita itinerante.

ART.3 - l'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento di queste manifestazioni ed i canoni per la concessione del posteggi, sono deliberati dal Consiglio Comunale, in conformità agli indirizzi delle regioni, quando ci sono.

ART.4 - come prima applicazione valida per l'anno in corso, i canoni di concessione delle aree pubbliche per fiere e sagre e simili, sono stabiliti univocamente in lire 15.000 giornaliere, da versare anticipatamente.

Per gli anni successivi, il Comune applicherà un aumento pari alla variazione dell'indice del costo della vita, calcolato dall'ISTAT.

Anche per queste forme di vendita valgono gli articoli 3-4-5-9-10-17-18-19-22 del regolamento del mercato settimanale.

LEGGE N.59 DEL 9 FEBBRAIO 1963

NORME PER LA VENDITA AL PUBBLICO IN SEDE STABILE DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI PRODUTTORI DIRETTI. (La legge è pubblicata sulla G.U. n.44 del 16 febbraio 1963 ed è stata modificata con legge 14-6-1964, n.477).

ART.1 - I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza per la vendita al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento, ferme restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sanità e di igiene e quelle concernenti le centrali del latte.

ART.2 - Ai fini della presente legge, sono considerati produttori agricoli i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi.

ART.3 - I produttori singoli od associati che intendono effettuare una vendita di cui all'art.1, debbono farne domanda ai sindaci dei comuni in cui intendono effettuare.

La domanda, sottoscritta dal rappresentante, nel caso di associazioni o di persona giuridica, deve essere presentata al Sindaco in duplice esemplare.

La domanda, oltre l'indicazione delle generalità del richiedente, della specifica qualifica di produttore agricolo ai sensi dell'art.2, e degli estremi di ubicazione del fondo di produzione del richiedente o dei fondi di produzione dei soci o associati, deve contenere altresì la specificazione, rispettivamente se di coltura o di allevamento, dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e dei modi in cui si intende effettuare se permanentemente o meno, o se in posti stabiliti dalla autorità comunale in maniera che in ogni caso sia possibile l'individuazione del luogo di vendita.

La domanda deve essere corredata dal certificato penale generale del richiedente dal quale risulti la inesistenza di condanne per alcuno dei reati indicati nella lettera c) del successivo art.6 e, nel caso di presentazione in Comune diverso da quello dove trovasti il fondo o i fondi di produzione, anche da certificato in carta libera del Sindaco di questo ultimo comune che attesti essere il richiedente o i soci o gli associati produttori agricoli per il terreno od i terreni indicati nella domanda.



ART.4 - Entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda il Sindaco rilascia la relativa autorizzazione, indicando nella stessa i prodotti, i luoghi e giorni di fiera o di mercato per i quali è autorizzata la vendita, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

ART.5 - L'autorizzazione è negata solo se i produttori agricoli e i rappresentanti delle persone giuridiche richiedenti hanno riportato condanne negli ultimi cinque anni per delitti previsti anche da leggi speciali, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e la salute pubblica.

ART.6 - Decadono i diritti del produttore di cui alla presente legge e l'autorizzazione viene ritirata quando:
a) il titolare dell'autorizzazione perda la qualità di produttore agricolo nel Comune in relazione al quale l'autorizzazione è rilasciata;
b) il produttore agricolo o la persona giuridica pongono in vendita prodotti non ottenuti direttamente dall'impresa agricola gestita o dai fondi degli agricoltori associati nel Comune per il quale è autorizzata la vendita;
c) i produttori agricoli ed i legali rappresentanti delle persone giuridiche siano condannati per taluno del delitti indicati all'art.5.

ART.7 - E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

INTERPRETAZIONI DELLA LEGGE N.59 DEL 9 FEBBRAIO 1963

LEGGE 26 LUGLIO 1965, n.976 (G.U. n.206 del 18-8-1965)

ARTICOLO UNICO: le parole sede stabile di cui al titolo della legge 9 febbraio 1963, n.59, si riferiscono semplicemente alla indicazione e precisazione della località in cui il produttore diretto agricolo intenda effettuare la vendita e non comportano per lo stesso obbligatoriamente il possesso e l'uso dei locali, chioschi, baracche e simili, stabilmente fissati al suolo.

CODICE CIVILE ART.2135 - IMPRENDITORE AGRICOLO

E' imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.



LEGGE 3 MARZO 1971, n.419

ART.2 - Secondo comma

I titolari di imprese agricole, singoli o associati, che dedichino direttamente ed abitualmente in modo prevalente, la loro attività o quella dei loro familiari all'allevamento delle specie avicole, sono considerati imprenditori agricoli.

LEGGE 19 MAGGIO 1976, n.398:

Disciplina del commercio ambulante.

ART.10 - Le disposizioni della presente legge non si applicano ai produttori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e fittavoli di terreni con superficie non superiore ai quattro ettari, i quali esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n.125 (norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e del prodotti ittici - G.U. n.87 dell'11 aprile 1959) ed alla legge 9 febbraio 1963, n.59.

DECRETO MINISTERIALE 15 GENNAIO 1977: Regolamento di

Esecuzione della legge 19 maggio 1976, n.398, sulla Disciplina del Commercio Ambulante (G.U. n.40 del 12 febbraio 1977).

ART.18 - Sfera di applicazione della legge.

La legge si applica anche agli industriali ed agli artigiani che intendano esercitare il commercio ambulante dei propri prodotti. Gli agricoltori cui si riferisce l'art.10, primo comma, della legge, non sono soltanto i proprietari di terreni da essi direttamente coltivati o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni e gli entiteuti, ma anche le persone delle rispettive famiglie che facciano parte della azienda e non versino con questa in un rapporto di lavoro subordinato.

La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza dell'interessato che attesti anche l'ampiezza della superficie destinata all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO N.1573/c, in data 19 febbraio 1963.

OGGETTO: legge 9 febbraio 1963, n.59, contenente norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 1963, n.44, è stata pub-



blicata la legge 9 febbraio 1963, n.59, recante "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti".

Il provvedimento dispone che i produttori agricoli, singoli od associati, possono vendere direttamente al dettaglio, nell'ambito del proprio comune e di quelli vicini, i prodotti ottenuti nel loro fondo di per coltura o allevamento.

Accogliendo, in tal modo, le istanze da tempo avanzate dai produttori agricoli per un loro più completo inserimento nella fase distributiva, la legge intende conseguire ben precise finalità:

assicurare ai predetti produttori ricavi maggiori di quelli che sono in grado di ottenere vendendo agli intermediari; tutelare in modo concreto gli interessi dei consumatori, mediante una più ampia ed immediata offerta di prodotti di prima necessità ed una riduzione dei relativi costi di distribuzione, e, quindi, dei prezzi di vendita.

E' noto che ai produttori agricoli era già consentito di vendere direttamente in forma ambulante ai sensi dell'art.2 della legge 5 febbraio 1934, n.327, e nell'ambito dei mercati all'ingrosso, per effetto dell'art.10 della legge 25 marzo 1959, n.125.

Con la nuova facoltà ad essi concessa, si rende ora possibile la loro diretta e libera partecipazione a tutte le attività di vendita al pubblico.

In particolare, l'art.1 della legge dispone che per la vendita in sede stabile da parte dei produttori agricoli, non è più necessaria la speciale licenza di cui al R.D. 16 dicembre 1926, n.2174, ma è sufficiente che gli interessati chiedano una autorizzazione al sindaco competente, i quali sono tenuti a rilasciarla entro 15 giorni dalla domanda.

La portata di questa norma è notevole, in quanto nella materia di che trattasi non sono più applicabili le limitazioni di ordine economico previste dall'art.3 della citata legge del 1926, in base alle quali i Comuni possono negare la licenza di vendita al pubblico quando il numero degli spacci già esistenti sia sufficiente alle esigenze locali, tenuto conto dello sviluppo edilizio, della densità della popolazione e dell'ubicazione dei mercati.

L'autorizzazione potrà essere negata dal Sindaco soltanto nel caso in cui il richiedente abbia riportato, negli ultimi cinque anni, condanne per delitti previsti anche da leggi speciali, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e la salute pubblica.

Pure di rilievo è il disposto dell'art.2 che, nell'elaborare le categorie di produttori agricoli, ha fatto espresso riferimento alle loro cooperative o consorzi, volendo con ciò facilitare l'azione di tali organismi e promuoverne la creazione e lo sviluppo.

Queste forme associative potranno riuscire particolarmente efficaci per riunire e coordinare gli apporti dei piccoli produttori, i quali singolarmente troverebbero maggiori difficoltà nel realizzare adeguate forme di distribuzione in sede stabile.

La legge ha, ovviamente, voluto pure garantire che la particolare facoltà da essa consentita sia effettivamente riservata ai soli produttori agricoli, singoli o associati.

A tal fine, prescrive che nella domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione siano indicati, non solo la specifica qualifica di produttore agricolo, ma anche gli estremi di ubicazione del fondo di produzione ed i prodotti che si intendono porre in vendita. Dovrà poi essere precisato se si intenda praticare la vendita in modo permanente o temporaneo, e se in appositi locali o in posti determinati dall'autorità comunale, al fine di rendere sempre possibile l'individuazione del luogo di vendita.

I Sindaci, dopo avere accertato la veridicità delle indicazioni contenute nella domanda, dovranno provvedere, entro il prescritto termine, al rilascio dell'autorizzazione.

E' opportuno notare che la vendita in sede stabile verrà a configurarsi, allorché a tale scopo siano destinati, temporaneamente o permanentemente, appositi locali o quando gli interessati si avvalgono di banchi fissi nell'ambito del mercato al minuto coperti o di chioschi, baracche o simili fissati stabilmente al suolo.

Nelle altre ipotesi, cioè quando la vendita abbia luogo nell'ambito del mercato all'ingrosso o in aree pubbliche o a domicilio dei compratori, i produttori agricoli potranno, come si è detto innanzi, ugualmente praticare la diretta vendita, ai sensi delle vigenti disposizioni sul commercio all'ingrosso e sulla disciplina del commercio ambulante.

Se gli interessati chiedono di essere autorizzati alla vendita in Comuni diversi da quelli dove si trovano i fondi di produzione, dovranno presentare anche un certificato in carta libera del Sindaco di quest'ultimo comune che attesti essere il richiedente o i soci o associati delle cooperative o dei consorzi produttori agricoli.

E' evidente che, anche in questo caso, i Sindaci dovranno rilasciare la chiesta autorizzazione nel citato termine di 15 giorni.

L'art. 6 della legge detta, infine, le norme per la revoca della autorizzazione allorché il suo titolare perda la qualità di produttore agricolo, quando siano posti in vendita prodotti non ottenuti direttamente dall'impresa gestita o dai fondi degli agricoltori associati, e nei casi in cui i produttori o i legali rappresentanti delle persone giuridiche siano condannati per i reati indicati nell'art. 5.

La disposizione ha, ovviamente, lo scopo di garantire che la speciale facoltà della diretta vendita al pubblico sia riservata esclusivamente ai produttori e per i soli prodotti dei loro fondi sicché, ove venga accertata l'inesistenza di questo fondamentale presupposto, l'autorizzazione deve essere senz'altro revocata.

Gli scopi della legge sarebbero infatti travisati se la facoltà di diretta vendita fosse illegittimamente esercitata da chi non sia più produttore agricolo, o da chi venda anche gli altri prodotti, assumendo così vere e proprie funzioni di intermediario, estranee alla natura dei soggetti ai quali il provvedimento intende riferirsi.

In relazione a quanto si prega di richiamare la particolare attenzione delle Amministrazioni Comunali sull'importanza della nuova legge e sulle finalità di interesse generale che essa intende perseguire.

Oltre che provvedere al rilascio delle autorizzazioni nel prescritto termine, sarà opportuno che i Comuni incoraggino e facilitino



nel miglior modo l'azione degli autentici produttori agricoli, singoli o associati, i quali siano in grado di avvalersi della nuova facoltà ad essi concessa.
Le Camere di Commercio, alle quali la presente Circolare è pure inviata, sono pregate di richiamare su quanto sopra l'attenzione delle categorie interessate e delle loro organizzazioni, affinché i produttori agricoli siano adeguatamente informati ed invogliati a provvedere alla diretta immissione al consumo dei prodotti ottenuti nei loro fondi.

LEGGE N.112 DEL 28 MARZO 1991
Occupazione delle aree pubbliche.


ART.7 - Comma 6 : la presente legge non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni i quali esercitano sulle aree di cui all'art. 1, comma 1, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n.59, e della legge 14 giugno 1964, n.477 e della legge 26 luglio 1965, n.976, salvo per le disposizioni relative alla concessione del posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994 - n.42
Art.20 - Regolamentazione per lo svolgimento dell'attività relativa ai coltivatori diretti.

1. Il titolare dell'autorizzazione rilasciata nella sua qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono, il quale esercita sulle aree di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n.112 del 1991, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n.59, della legge 14 giugno 1964, n.477 e della legge 26 luglio 1965, n.976, sono tenuti ad esercitare la vendita dei prodotti di propria produzione ed esclusivamente nel periodo legato alla raccolta della loro produzione.

2. E' pertanto vietata la vendita di prodotti estranei alla propria produzione. A chiunque violi detta norma, il comune provvederà alla revoca dell'autorizzazione.





RESIDENTI A MONTEPORZIO 1982-1994



1994	8730	stima
1993	8680	stima
1992	8567	
1991	8469	
1990	8513	
1989	8407	
1988	8098	
1987	7863	
1986	7547	
1985	7514	
1984	7055	
1983	6741	
1982	6336	

RESIDENTI 1982/1994

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE (Roma)
 Superficie territoriale di 9,36 chilometri quadrati
 Popolazione residente: 8700 abitanti a novembre 1994